

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2413

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARAMIELLO, CHERCHI, SERGIO COSTA

Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia

Presentata il 20 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di garantire il diritto costituzionalmente tutelato alla proprietà privata. L'articolo 42 della Carta costituzionale afferma inequivocabilmente che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Tuttavia, l'articolo 842 del codice civile si pone in netto contrasto con la previsione costituzionale, affievolendo in modo irragionevole lo *jus prohibendi* di norma attribuito al proprietario. Il combinato disposto del citato articolo del codice civile e del comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, pone a carico del proprietario o conduttore del fondo oneri talmente gravosi, anche sotto il profilo economico, da comprimere irrimediabilmente il diritto di

proprietà e il diritto alla sicurezza, tenuto conto dell'oggettiva pericolosità sociale di una pratica che conta molti morti ogni anno.

Un altro aspetto di dubbia ragionevolezza dell'articolo 842 del codice civile riguarda la sostanziale violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto non tutti i cittadini hanno il medesimo diritto di entrare in un fondo privato: una persona in possesso di un'arma da fuoco è legittimata a violare la proprietà privata, mentre un escursionista o un fotografo naturalista potrebbero vedersi, lecitamente, precludere l'accesso o il semplice attraversamento del fondo da parte del proprietario. La normativa vigente stabilisce una vera e propria discriminazione, che la presente proposta di legge intende eliminare.

Va ricordato che il « privilegio » attribuito dal vigente articolo 842 del codice civile a una specifica categoria di persone, ossia i cacciatori, appare in netto contrasto con quanto avviene nel resto d'Europa, una vera e propria anomalia sottolineata più volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale, in caso di contrasto tra concessione venatoria e proprietà privata, l'interesse primario da tutelare si individua nel diritto, per ogni cittadino, a usufruire delle sue proprietà. L'attuale articolo 842 del codice civile, consentendo ai cacciatori, ed esclusivamente a essi, di entrare nei fondi privati senza il consenso del proprietario, non soltanto limita il diritto di proprietà, sollevando, quindi, forti perplessità di ordine costituzionale, ma crea un'inaccettabile disparità tra i cittadini.

Giova sottolineare che la richiamata disposizione, introdotta nella prima metà del secolo scorso, è frutto di una cultura e una visione del rapporto tra l'uomo e la natura completamente diverse da quelle attuali, in cui si è sviluppata una profonda e diffusa sensibilità nei confronti della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali, come conferma la recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione. La tradizionale libertà di esercitare ovunque l'attività venatoria, derivante dal diritto romano, che era stata fortemente ridimensionata in epoca feudale, ha ritrovato nuovo vigore grazie alle Costituzioni liberali dell'Ottocento, che avevano cercato di introdurre anche in questa materia, ancorché con una certa incoerenza, i principi dell'uguaglianza giuridica, configurando la caccia come un diritto soggettivo di libertà personale.

Non può certo essere preso in considerazione il timore che una modifica di tale disposizione possa, di fatto, porre un freno alla caccia in Italia. In primo luogo, perché l'attività venatoria non è certo meritevole di una particolare tutela rispetto ad altre attività, e la continua riduzione del numero dei cacciatori, frutto evidente della crescente sensibilità della popolazione, fa escludere l'ipotesi di una possibile carenza di luoghi dove praticare la caccia. L'attività venatoria nelle aree riservate, che non possono superare il 15 per cento del territorio,

è regolamentata nel nostro Paese; bisogna, inoltre, considerare che nessuno può disporre a suo piacimento della fauna selvatica, che, come recita l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, è « patrimonio indisponibile dello Stato » che lo tutela nell'interesse della collettività. Viene meno, dunque, anche la preoccupazione di una « caccia per i ricchi » e di una « caccia per i poveri ».

Non bisogna dimenticare che l'attività venatoria è permessa da un meccanismo di deroga al principio cardine della legge n. 157 del 1992 che stabilisce che la « fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato » e si svolge sulla base di una concessione che lo Stato stesso rilascia ai cittadini che la richiedono e che sono in possesso dei requisiti previsti. In realtà il cosiddetto « diritto di caccia » non può certo essere considerato come diritto di libertà, ma appare invece come una facoltà concessa al cittadino solo se compatibile con l'utilizzazione programmata del territorio per finalità pubbliche, quali la tutela dell'ambiente e la protezione della fauna selvatica e, in ogni caso, ad esse subordinata. Tali finalità, del tutto congrue con il dettato costituzionale, confermano l'esigenza avvertita dalla dottrina più attenta di procedere a un'interpretazione evolutiva dell'intera normativa del codice civile in materia di accesso al fondo, anche perché la tutela privilegiata accordata al cacciatore rispetto a quella accordata a quanti intendano svolgere attività scientifiche o naturalistiche appare ingiustificata nell'odierna coscienza sociale.

L'obiettivo della presente proposta di legge è, pertanto, duplice: da un lato, tutelare la fauna in relazione a un'attività venatoria incontrollata e incontrollabile e, dall'altro lato, assicurare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, garantendo e rafforzando al contempo il loro diritto alla proprietà privata.

L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone l'abrogazione dei commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile con conseguente modifica della rubrica. L'articolo 2 modifica l'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 per rendere il quadro normativo coerente e omogeneo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 842 del codice civile)

1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* i commi primo e secondo sono abrogati;
- b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « Pesca ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi privati per i quali il proprietario o conduttore del fondo abbia inviato specifica comunicazione ai competenti uffici regionali »;

- b)* il comma 4 è abrogato;

- c)* al comma 5, dopo le parole: « Il divieto » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 3 ».



19PDL0144370